

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DETENUTI E TRATTAMENTO

Prot. n.531562

Roma, 08/01/99

CIRCOLARE N. 3491/5941

OGGETTO: Ingresso in istituto di pena da parte di praticante avvocato.

I La posizione dei praticante avvocato rispetto ai colloqui con i detenuti è stata più volte oggetto di esame da parte di questo Dipartimento, che ha emesso in materia le direttive 3 agosto 1994 prot. 565540/2 1 e 15 febbraio 1996 prot. 776610-2/ 1. Si precisa che d'ora in poi, in seguito alla abolizione dell'albo dei procuratori legali (art. 1 legge 24 febbraio 1997 n. 27), quanto già si riferiva ai 'praticanti procuratori legali' dovrà riferirsi ora ai 'praticanti avvocati', non avendo per il resto nulla mutato la legge circa la pratica ed il patrocinio innanzi le preture .

II Una migliore comprensione della questione richiede una breve preliminare ricostruzione sistematica della figura del praticante.

Si presentano, infatti, diverse ipotesi:.

2.1 praticante al seguito di difensore che faccia ingresso in istituto per colloquiare coi proprio patrocinato;

2.2 praticante abilitato al patrocinio di pretura, che faccia ingresso per colloquio con proprio cliente detenuto;

2.3 praticante che sia delegato al colloquio coi detenuto dal difensore del detenuto.

2.1 L'attività di assistenza al- colloquio con il detenuto che sia svolta dall'avvocato o patrono dello stesso rientra nell'ordinario tirocinio del praticante disciplinato dal d.p.r. 10 aprile 1990 n. 101. (ali. 1).

Tale attività si svolge in presenza del patrono: pertanto, effettuata una compiuta identificazione, il praticante deve essere ammesso in istituto al seguito del professionista d'affidamento.

Può porsi il problema di un praticante che accompagni un difensore presso il cui studio egli non svolga tirocinio: tale divergenza può emergere dal

libretto della pratica (art. 6 d.p.r. citato) quando vi sia differenza di persona fra il professionista accompagnato e il professionista che risulti avere firmato le annotazioni di cui al co. 2

d e 1 l'art. 6.

In tale caso, deve ritenersi necessario che il professionista accompagnato attesti formalmente che il praticante al seguito svolge il tirocinio presso il proprio studio.

La possibilità di avvalersi di due difensori rende possibile una ulteriore ipotesi.

Può infatti, darsi il caso che un difensore con diverso studio si presenti accompagnato da praticante che svolga il tirocinio presso il secondo difensore.

In questo caso la certificazione del patrono assente sarà necessaria ma non sufficiente; sembra infatti necessario che il mandato a difendere da parte del detenuto sia dato congiuntamente ad entrambi i difensori.

In presenza di attività anche solo eventualmente disgiuntiva, infatti, verrebbe meno il titolo del difensore assente e così anche la legittimazione ad assistere del di lui praticante.

2.2 Il praticante abilitato al patrocinio può naturalmente conferire con il proprio cliente ove quest'ultimo sia detenuto.

Tale patrocinio deve essere svolto nel procedimento per il quale il cliente è ristretto in istituto (artt. 27 e 36 att. c.p.p.).

In tal caso, non è necessario che l'istituto ricada nella competenza della pretura investita del giudizio penale, traendo legittimazione il praticante non dalle sedi di restrizione ma dall'ordine forense di appartenenza (artt. 5 e 6 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578).

Non sono compatibili con l'ordinamento forense il mandato al praticante avvocato a patrocinare innanzi al tribunale di sorveglianza (procedimento non di pretura).

Nei correnti casi di richiesta d'ingresso per colloquio con il detenuto, anche se per avventura sia stato erroneamente conferito un mandato, sembra che debba negarsi l'ingresso in istituto e che debba inoltre avvisarsi l'autorità giudiziaria procedente per gli indubbi riflessi sulla legittima costituzione del contraddittorio che il mancato rilevamento comporterebbe.

2.3 L'ipotesi della delega al colloquio da parte del difensore ad un proprio praticante può presentarsi ma ha rilevanza meramente fattuale.

Invero, o trattasi di praticante abilitato al patrocinio di pretura che è codifensore per un procedimento pretorile dei ristretto o trattasi di mero colloquio senza rilievo processuale.

Nel primo caso, valgono i rilievi svolti sub 2.2 (cfr. artt. 34 att. e 96 co. 2 c. p. p.).

Nel secondo caso, l'atto non assume rilievo processuale e deve ritenersi disciplinato dall'art. 18 O.P., rimettendosi così al generale regime dei colloqui con non - familiari per compiere atti giuridici.

III Le Direzioni significheranno, con la dovuta cortesia, che non può ritenersi irrispettosa verso alcun professionista la richiesta congiunta dei titolo generico che lo identifica come professionista e dei titolo specifico che lo legittima al colloquio con lo specifico soggetto, ristretto.

IL DIRETTORE GENERALE
- Alessandro Margara -

Estensore: Riccardo Turrini Vita. magistrato